

REGOLAMENTO

PER L'IMPIEGO E L'EROGAZIONE DEI SOVRACANONI INTROITATI A NORMA DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959

Premesse

Art.1.

Il presente Regolamento provvede a disciplinare l'impiego e l'erogazione delle somme introitate dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del Sarca - Mincio e Garda, a norma della Legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art.2.

L'impiego dei sovracanonici deve essere conforme al disposto dell'art. 1, comma 14°, della Legge citata e cioè il fondo a disposizione deve essere impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni comprese nel perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato o della Regione.

Art.3.

Ogni quadriennio il Consorzio predispone il programma degli interventi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente.

Nell'ambito di ogni Vallata del Consorzio l'impiego dei sovracanonici deve essere disposto in modo che nel quadriennio i Comuni appartenenti alla Vallata stessa possano partecipare equamente ai benefici della Legge sopraccitata, tenuto conto dei bisogni delle singole zone e dei danni da esse subiti in conseguenza delle derivazioni.

PARTE I°

Somme a disposizione

Art.4.

Sono disponibili per gli interventi di cui all'art. 5 i fondi del Consorzio, dedotte le spese generali.

PARTE II°

Forme di intervento

Art.5.

Il fondo disponibile di cui all'art. 4 può essere impiegato dal Consorzio nei seguenti modi:

- a) Interventi diretti del Consorzio per iniziative promosse dallo stesso o da altri;

- b) Interventi sotto forma di contributo in capitale;
- c) Interventi sotto forma di contributi pluriennali costanti, anche per il pagamento di rate passive dovute dagli Enti di cui all'art. 6 che contraggano mutui con Istituti di Credito per l'esecuzione di opere di interesse economico e sociale.
- d) Interventi sotto forma di mutui concessi dal Consorzio.

PARTE III°

Soggetti che possono godere dei benefici previsti dal presente Regolamento

Art.6.

Possono beneficiare degli interventi del Consorzio previsti all'articolo precedente:

- a) I Comuni ed i Consorzi di Comuni;
- b) Gli Enti Pubblici e Morali;
- c) I Consorzi di Miglioramento Fondiario e di Bonifica Montana, regolarmente costituiti;
- d) Le Persone Fisiche e loro Associazioni;
- e) Le Società.

Art.7.

I Comuni, i Consorzi di Comuni, gli Enti Pubblici e Morali, i Consorzi di Miglioramento Fondiario e di Bonifica Montana possono beneficiare degli interventi previsti alle lett. b), c), d) dell'art. 5.

Le Persone Fisiche, le Associazioni e le Società possono beneficiare soltanto degli interventi previsti alla lett. c) dell'art. 5.

PARTE IV°

Formulazione ed approvazione del programma degli interventi

Art.8.

In base alle segnalazioni o richieste dei Comuni, loro Consorzi, Enti pubblici e morali, alle indagini, alle proposte ed iniziative degli Organi Consorziali, il Consiglio Direttivo, tenuto presente il riparto previsto dall'art. 20 dello Statuto, compierà un piano annuale o pluriennale degli interventi, da sottoporre all'approvazione della competente Assemblea di Vallata.

Art.9.

In base al programma predisposto dal Consiglio Direttivo e tenute presenti eventuali segnalazioni o domande pervenute successivamente, l'Assemblea di Vallata provvede all'approvazione del piano stesso a norma dell'art. 18 lett. c) dello Statuto. Previa richiesta motivata del beneficiario e su conforme parere degli altri Enti eventualmente cointeressati, il Consiglio Direttivo può variare la destinazione dei fondi attribuiti dal piano ai Comuni o agli altri Enti pubblici di cui al precedente art. 6.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consorzio provvedono a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione del Piano approvato dell'Assemblea di Vallata.

PARTE V°

Esecuzione delle opere

Art.10.

Le opere del programma annuale possono essere eseguite direttamente dal Consorzio o indirettamente a mezzo dei beneficiari di cui all'art. 6.

Interventi diretti del Consorzio

Art.11.

Spetta al Consiglio Direttivo disporre la compilazione dei progetti, l'approvazione dei medesimi e la direzione dei lavori.

Art.12.

Per gli appalti deve essere osservata la procedura prevista dal Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato per i Lavori pubblici.

Art.13.

Gli stati di avanzamento, gli stati finali, eventuali perizie suppletive, in quanto non eccedano il 25% delle spese previste, sono approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.14.

Le opere eseguite dal Consorzio possono essere cedute in proprietà ai Comuni o possono essere eseguite su terreni di proprietà degli stessi, fermo restando l'obbligo delle Amministrazioni comunali di provvedere alla loro manutenzione e conservazione.

Interventi sotto forma di contributo in capitale

Art.15.

Adottato il piano degli interventi, il Consorzio darà comunicazione delle opere programmate e delle forme di intervento a tutti gli Enti interessati.

Al fine di ottenere il formale impiego degli interventi consorziali, gli Enti compresi nel piano dovranno far pervenire al Consorzio la deliberazione esecutiva riguardante l'approvazione dell'opera.

Art.16.

Il Consiglio Direttivo, col provvedimento di concessione del contributo, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori, che sono eseguiti a cura dei beneficiari.

Le opere non ultimate entro il termine fissato decadono automaticamente dal beneficio, sempreché l'interessato non abbia chiesto ed ottenuto regolare proroga.

Art.17.

Il contributo di cui all'art. 5 lett. b) viene erogato, fino al 75% del suo ammontare, dietro presentazione di fatture di acquisto liquidate o di un primo stato di avanzamento non inferiore all'entità del contributo concesso, approvato dall'Ente beneficiario.

Nel caso di opere eseguite in amministrazione diretta dell'Ente, il contributo viene erogato su presentazione di idonea documentazione di spesa.

La rata a saldo sarà erogata dopo l'avvenuto accertamento della ultimazione e regolare esecuzione dell'opera o fornitura.

Interventi sotto forma di contributo per il pagamento di interessi passivi su prestiti contratti con Istituti di credito.

Art.18.

In base a quanto stabilito nel programma annuale, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, determina per ogni opera l'ammontare del contributo annuo da assegnarsi per la durata del prestito.

Della deliberazione del Consiglio Direttivo viene data comunicazione all'Istituto di Credito concedente il prestito ed all'interessato, con invito a presentare formale impegno di accettazione del contributo stesso e copia della lettera dell'Istituto di Credito attestante la concessione del prestito per l'esecuzione dell'opera.

A tale scopo il Consiglio Direttivo è autorizzato a concludere con gli Istituti di Credito apposite convenzioni riguardanti le modalità di concessione, il tasso di interesse e le condizioni di ammortamento dei prestiti.

Art.19.

La annualità di contributo saranno versate direttamente all'Ente beneficiario o all'Istituto di Credito mutuante.

Nel primo caso l'erogazione avrà inizio alla data del 30 giugno o del 31 dicembre successivi alla presentazione del contratto di appalto o di altra documentazione di spesa, mentre nel secondo caso l'erogazione avverrà alle scadenze indicate dal contratto di mutuo.

Art.20.

Ogni e qualsiasi spesa, tassa o imposta conseguente alla concessione del contributo saranno a completo carico degli Enti beneficiari.

Interventi sotto forma di mutui concessi dal Consorzio

Art.21.

Hanno la precedenza di beneficiare dei mutui previsti all'art. 5, lett. d), i Comuni, i Consorzi di Comuni, gli Enti Pubblici e Morali, i Consorzi di Miglioramento Fondiario e di Bonifica Montana che si trovano in condizioni economico-finanziarie precarie.

Art.22.

In base a quanto previsto dal piano degli interventi, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, determina per ogni opera o altro intervento l'importo concesso a mutuo, gli eventuali interessi ed oneri connessi, nonché il periodo di ammortamento.

Della deliberazione del Consiglio Direttivo viene data comunicazione all'Ente interessato con invito a presentare copia della deliberazione esecutiva riguardante l'approvazione dell'opera e l'assunzione del mutuo.

Nella deliberazione dovrà risultare l'impegno di restituire l'importo mutuato, gli eventuali interessi ed oneri connessi, con l'indicazione del cespite delegato in garanzia.

La concessione sarà revocata qualora l'Ente beneficiario, entro un anno dalla comunicazione, non faccia pervenire la documentazione richiesta per il perfezionamento dell'operazione, sempreché l'Ente medesimo non abbia chiesto ed ottenuto regolare proroga.

Art.23.

La stipula del contratto di mutuo avrà luogo dopo che l'Ente beneficiario avrà esibito copia del contratto di appalto o di fornitura e, nel caso di opere pubbliche eseguite in amministrazione diretta, copia della deliberazione esecutiva dalla quale risulti la scelta di tale modalità.

Art.24.

L'ammortamento del mutuo avviene mediante pagamento al Consorzio, da parte dell'Ente beneficiario, di annualità costanti comprensive di capitale e di eventuali interessi ed oneri connessi, scadenti il 31 dicembre di ogni anno.

L'ammortamento avrà inizio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello risultante dal contratto di concessione del mutuo.

Art.25.

I mutui saranno garantiti mediante rilascio di delegazioni sulle attribuzioni statali sostitutive di tributi comunali soppressi, nei limiti stabiliti dalle leggi in vigore, su eventuali nuovi tributi o su rendite patrimoniali ordinarie.

Qualora, per qualsiasi motivo, il cespite delegato venisse a mancare o risultasse inferiore all'ammontare delle delegazioni offerte, l'Ente beneficiario dovrà provvedere alla sua totale o parziale sostituzione con delegazioni su altri cespiti.

Per i soggetti diversi dai Comuni le garanzie possono essere anche diverse da quelle sopra indicate e saranno determinate di volta in volta dal Consorzio o dall'Istituto di Credito che, in base a speciali convenzioni con il Consorzio, provvede direttamente a mettere in essere le operazioni di mutuo.

Art.26.

Le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni o da altri Enti per mutui contratti col Consorzio sono negoziabili.

Art.27.

Il Consiglio Direttivo, col provvedimento di concessione del mutuo, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori.

Art.28.

La concessione del mutuo sarà revocata qualora il beneficiario non abbia dato inizio ai lavori nel termine di un anno dalla data del provvedimento di concessione, sempreché l'Ente interessato non abbia chiesto ed ottenuto regolare proroga.

Il mutuo sarà revocato, con procedura d'incasso a saldo, nei casi di gravi inadempienze contrattuali.

Art.29.

La gestione delle operazioni di mutuo viene affidata ad un Istituto di Credito, con il quale il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

Art.30.

I lavori saranno eseguiti a cura dell'Ente mutuatario.

Art.31.

In base alle indicazioni dell'Ente mutuatario, il Consorzio dispone l'operazione del mutuo presso l'Istituto di Credito convenzionato.

Art.32.

A richiesta dell'Ente beneficiario l'importo mutuato potrà essere erogato, in unica soluzione, dopo che il Consorzio avrà accertato l'inizio dei lavori o l'avvenuta fornitura.

Art.33.

Le annualità di ammortamento devono essere versate, alla scadenza stabilita, all'Istituto di Credito convenzionato.

Qualora il mutuatario non esegua i versamenti alla scadenza prescritta il Consorzio procede all'esecuzione coattiva.

Sulle somme che per qualsiasi causa venissero pagate oltre la scadenza, l'Ente mutuatario è tenuto a corrispondere l'interesse di mora.

Condizioni generali per la concessione di mutui e di contributi in capitale e interessi

Art.34.

Per la concessione dei benefici previsti alle lett. b), c) e d) dell'art. 5 del presente Regolamento devono essere tenuti presenti i seguenti criteri generali:

- a) Constatazione della necessità e dell'urgenza dell'opera, tenuto conto dell'interesse dell'opera stessa ai fini dello sviluppo economico e sociale della zona;
- b) Constatazione della pratica impossibilità e della difficoltà obiettiva di eseguire l'opera avvalendosi delle provvidenze disposte dalle Leggi dello Stato o avvalendosi soltanto delle provvidenze disposte dalle Leggi della Regione o della Provincia;
- c) Utilità dell'opera in rapporto alla spesa necessaria per la sua esecuzione;
- d) Numero dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera.

Art.35.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 7 del presente regolamento, per gli interventi in favore di Persone Fisiche, di Associazioni e di Società, si deve tener conto dei seguenti principi di carattere generale:

- a) Che l'iniziativa tenda a far sorgere, ampliare o ammodernare, in modo notevole ed economicamente sano, le attività previste;
- b) Che l'iniziativa contribuisca ad incrementare l'occupazione operaia in modo permanente o a consolidare il posto di lavoro a determinate maestranze; ciò con diretto rapporto all'ammontare delle somme che vengono concesse.

Art.36.

Per gli interventi in favore dei richiedenti previsti alle lett. b), c), d), e) dell'art. 6 del presente Regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere il parere del Comune di appartenenza.

Art.37.

Il Consorzio deve controllare e verificare la effettiva utilizzazione delle somme concesse, accertando l'esecuzione delle modalità risultanti dall'atto di concessione, sia a mezzo di propri

funzionari, sia a mezzo di tecnici delegati di volta in volta qualora non si tratti di opera soggetta ed altri controlli di organi pubblici.

La mancata destinazione delle somme al fine stabilito all'atto di concessione importa la immediata revoca del beneficio, nonché l'obbligo della restituzione delle somme a qualsiasi titolo eventualmente percepite dal Consorzio.

Art.38.

Nell'impegno di accettazione dei benefici previste dal presente Regolamento, l'interessato deve dichiarare di sottostare a tutte le norme stabilite nel Regolamento stesso ed alle condizioni fissate dal Consiglio Direttivo nella deliberazione di concessione.

Art.39.

La concessione dei contributi in capitale ed in interesse e la concessione dei mutui previsti dal presente Regolamento è fatta con richiamo ai benefici fiscali e tributari stabiliti dalle Leggi 3 agosto 1949, n. 589, 6 febbraio 1951, n. 126 e 29 giugno 1928, n. 1608.

Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento stanno a completo carico dei beneficiari.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale del Consorzio con deliberazione n. 8 dd. 26 settembre 1959 ed è stato modificato ed integrato con deliberazioni assembleari 16 settembre 1974, n. 3 e 26 giugno 1978, n. 2.